

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

(tel. 0131/284214 - fax 0131/284230)

Alessandria lì - 6 GIU. 2011

N. 1188/2011 Prot.Inf.

Spett.le CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS CASTELLAZZO BORMIDA

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a norma dell'art. 54 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000 n. 274.

Si trasmette in allegato un originale della Convenzione indicata in oggetto, debitamente sottoscritto.

Il Presidente de Tribunale f.f.

Dr. Aldo Tirone

THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

artika kantu di<mark>teber</mark>atu mentum en maratu dun untuk dina najar naja petan maratu dikuwa mena naga esentu den matu gantar dinakan esha anda di buntu da disebera erentu di dinaka sabaran seberata di sa nunggan digentrak seberata di seberata di dinaka di kantungan bermatu sabar negeri di sabar najar esperimenta sa

CONVENZIONE TRA CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS E IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272
 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr Aldo TIRONE, nato a Calliano (AT) il 04/08/1956, Presidente f.f. del Tribunale di Alessandria , con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa

Ε

CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente signor Enrico BARBERIS, nato a Francavilla Al Mare il 21/0171957, con sede legale in Castellazzo Bormida, Via P. Caselli n. 3, partita/codice fiscale 96012790067, come da estratto del verbale del Consiglio Direttivo del 28 marzo 2011, allegato alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Attività da svolgere

CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS consente che un numero massimo di 10 (dieci) condannati possano svolgere presso la stessa lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa.

L'attività svolta dai condannati consiste nello svolgere mansioni di ufficio, come ad esempio rispondere al telefono, fare fax, fotocopie, compilare schede intervento mediante p.c., rifornire gli automezzi del materiale in dotazione secondo lista check list e sanificare l'automezzo e gestire la sala radio.

L'attività potrà essere svolta dal lunedì alla domenica prevalentemente su due turni diurni: 1° turno dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e 2° turno dalle ore 13,00 alle ore 20,00, ed eccezionalmente anche notturno dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

Art.2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS, in qualità di Ente che consente alla prestazione lavorativa non retribuita, individua nelle persone dei signori Enrico Barberis, Presidente, e Delfina Ivaldi, Responsabile della sala operativa, il soggetti incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4 Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante la predisposizione di tali servizi.

Art. 5 Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali

E' fatto divieto alla CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico della CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente convenzionato presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8 Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della

Alessandria lì _ 6 GIU. 2011

Giustizia Direzione generale degli affari penali.

PER IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Presidente del Tribunale f.f. Dr. Aldo Tirone

Per CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS

Il Presidente Enrico Barberis